

Colloquio annuale dell'associazione Nostro Diritto – Resconto

Punti fondamentali:

- **Le nuove possibilità di trattare persone sospettate di essere pericolose: valutazione dal punto di vista dei diritti fondamentali.**
- **Giustizia e pubblico: il pubblico dei giudizi, la loro comunicazione, il resoconto giudiziario.**

Il colloquio annuale dell'associazione Nostro Diritto ebbe luogo all'Hotel Bern di Berna il giorno 11 giugno 2018. Trattò i seguenti punti fondamentali:

- Le nuove possibilità di trattare persone sospettate di essere pericolose: valutazione dal punto di vista dei diritti fondamentali.
- Giustizia e pubblico: il pubblico dei giudizi, la loro comunicazione, il resoconto giudiziario.

L'on. *Beat Flach*, membro del consiglio nazionale e del consiglio di amministrazione di Nostro Diritto, aprì il colloquio con una sintesi degli affari e degli sviluppi attuali nel campo d'attività di Nostro Diritto. Cominciò rilevando che il parlamento non ritiene evidente l'attuazione del diritto internazionale e dei diritti individuali. Si dovrà quindi provvedere in materia anche in avvenire. Proprio nel giorno di questo colloquio, il consiglio nazionale discuteva l'iniziativa popolare che pretende «il diritto svizzero anziché giudici stranieri (iniziativa per l'autodeterminazione)» già discussa dal consiglio dei cantoni. Ambedue camere hanno del resto approvato la proposta del consiglio federale. L'iniziativa verrà sottomessa al popolo, cui l'assemblea federale raccomanda di respingerla.

Flach rilevò che si discute anche l'adattamento della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). In seguito alla sentenza «*Vukota-Bojic v. Switzerland*» della corte europea per i diritti umani, il tribunale federale decise il 14 luglio 2017 (BGr9C_806/2016) che la Svizzera non possedeva nessuna base legale che permettesse di ricorrere ad investigatori ed investigatrici private e che doveva darsene una.

Si discuteva proprio la dubbiosa iniziativa parlamentare Rickli intitolata: «Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto» (atti no. 13.430). Quella iniziativa voleva prevedere una responsabilità ufficiale se si rilascia con riserva una persona condannata per un delitto grave o sessuale, o se si allenta l'esecuzione della pena e se la persona commette poi di nuovo un tale delitto. In quanto al diritto penale, bisogna pure notare gli sforzi per armonizzare l'ambito delle pene; nel suo progetto di legge federale corrispondente, il consiglio federale prevede un aumento delle pene minimali senza nessuna motivazione empirica (FF 2018 2827). Si respinse una mozione che il pubblico giudiziario

riteneva spinosa, intitolata: «Non esporre inutilmente la sfera privata di persone incolpate» (atti no. 18.3004). Secondo questa mozione, la procedura d'istruzione preliminare di un processo penale, comprese le disposizioni di non accettazione e di archiviazione, non doveva più essere pubblica.

Infine, non si deve dimenticare l'evoluzione del diritto alla protezione dei dati (atti no. 17059). Si è ripartita questa faccenda fra due differenti disegni di legge. Uno avrà solo una validità limitata nel tempo: è quello che riguarda lo scambio di note fra la Svizzera e l'Unione europea per accettare la direttiva 2016/680 sulla tutela di persone naturali, valendosi di dati personali per impedire, rintracciare, scoprire o perseguire delitti, oppure per eseguire una sentenza quale approfondimento dell'acquisto di Schengen; ciò contraddirebbe l'idea di certezza del diritto. Si dovrebbero invece giudicare positivamente gli sforzi per integrare alla revisione del diritto azionario prescrizioni sul rispetto dei diritti umani e sulla protezione dell'ambiente da parte dei gruppi industriali anche all'estero. Ciò sarebbe una controproposta indiretta all'iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente».

In quanto all'altro punto principale del colloquio, sul modo di trattare le persone sospettate di essere pericolose, si deve inoltre rinviare alla mozione «Ausreisesperren für potentielle Gewaltextremisten» (atti no. 17.3862). Si è accettata quella mozione, la cui messa in atto pone però domande difficili in quanto all'identificazione delle persone in questione o alle misure speciali di sorveglianza che potrebbero rivelarsi necessarie.

Avv. *Joël Müller* fece la seguente domanda: come giudicare dal punto di vista dei diritti fondamentali le possibilità nuove di trattare persone sospettate di essere pericolose? Egli esaminò la tensione fra il bisogno di sicurezza pubblica da una parte, cioè il diritto alla sicurezza garantito dall'art. 5 della convenzione europea per i diritti dell'uomo, e la libertà personale dall'altra parte, cioè il rifiuto di ricorrere a misure di sorveglianza troppo radicali. In quanto alla necessità di «migliorare i procedimenti di espulsione e di proteggere da persone pericolose» (atti no. 17.3044), si fa notare la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (PMT), ora primo abbozzo in consultazione; quella legge dovrebbe regolare le difficili domande in merito ai diritti fondamentali. Anche il tribunale cantonale di Sciaffusa si riferisce a quel progetto di legge ai sensi di un effetto anticipato alquanto problematico in relazione col membro «Osama M.» del sedicente Stato islamico, il quale non si poteva espellere verso l'Iraq: si voleva giustificare una delimitazione del suo permesso di residenza per motivi di sicurezza.

Sulla base di quel caso giudiziario, Müller mostrò diversi aspetti della tematica: il problema alla volta tecnico e giuridico di adattare le misure preventive della polizia ai diritti fondamentali, ma anche la domanda se siano leciti pronostici per natura incerti, poi il rischio sociale che potrebbe in questo riguardo nutrire nella popolazione timori facili da manipolare a fini politici. Esiste il pericolo che si accettino a

occhi chiusi le misure del Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento, massime quelle della legge PMT. Non si tratta solo di vietare contatti o territori o di ordinare arresti domiciliari, ma specie di «sistemare in sicurezza persone sospettate di essere pericolose»; si dovrebbe seguire quella detenzione preventiva con la massima esattezza sotto l'ottica dei diritti fondamentali. Inoltre, non si è ancora definita esattamente la persona sospettata di essere pericolosa.

Per agevolare il problema dei diritti fondamentali, si deve anzitutto ricorrere a strumenti processuali atti a migliorare nella procedura la posizione delle persone riguardate. Esse, come in un processo penale, devono venire rappresentate da un avvocato sin dall'inizio del provvedimento a loro imposto ; questo in seguito deve venire controllato in giudizio. Se le ingerenze dello stato sono esagerate, si deve riconoscere la sua responsabilità. Bisogna inoltre pretendere esigenze elevate dalle giustificazioni delle misure. In un processo penale vige la presunzione d'innocenza; per le misure della legge PMT deve valere la presunzione che non c'è nessun pericolo.

Discutendo il modo di trattare persone sospettate di essere pericolose, si parlò di diverse ottiche in quanto ai diritti fondamentali: il rischio di discriminarle chiamandole virtualmente pericolose, poi il modo in cui la convenzione europea potrebbe eventualmente giudicare le misure previste dalla legge PMT, oppure il rischio di raccogliere dati personali su tali persone in relazione con la prevenzione contro il terrorismo.

Ulrich E. Gut, presidente di Nostro Diritto, rilevò che bisognerà chiarire e discutere gli interessi contrapposti della sicurezza e della libertà personale, specie in quanto alla lotta contro il terrorismo e alle misure della PMT, e che si dovrà seguire attentamente la discussione in merito. Ha poi dato la parola al prof. *Daniel Hürlimann*, dottore in legge e membro della presidenza di Nostro Diritto, per trattare il tema: «Giustizia e pubblico: il pubblico dei giudizi, la loro comunicazione, il resoconto giudiziario». Hürlimann dimostrò anzitutto che l'art. 30 cpv. 1 della costituzione federale e le norme corrispondenti della convenzione europea per i diritti dell'uomo e del patto II dell'ONU prevedono la pubblicità quale diritto fondamentale nell'amministrazione della giustizia. L'oratore rilevò la somma importanza di tali pretese per i media, anzi, la pubblicazione o l'assenza di pubblicazione di sentenze potrebbe influenzare la ricerca. Inoltre, l'art. 54 cpv. 1 del Codice svizzero di procedura civile prescrive che il pubblico possa accedere alle decisioni giudiziarie; ciò significa di più che la semplice «concessione» di un diritto. Ma i singoli cantoni pubblicano le proprie decisioni in modi molto diversi; va rilevato il fatto che le decisioni delle loro istanze inferiori non vengono sempre pubblicate.

In quanto alla comunicazione delle sentenze, Hürlimann dichiarò che la loro pronuncia orale non basta per attenersi alle direttive della costituzione federale. I tribunali devono pubblicare le proprie decisioni

dietro richiesta, ovvero senza riserva, senza che si debba dimostrare il proprio interesse. Il tribunale federale decretò il 21 giugno 2016 che le sentenze «grundsätzlich generell bekanntzugeben oder zur Kenntnisnahme bereitzuhalten sind» (BGrIC_123/2016). Ora, nei cantoni Vallese, Argovia e Svitto, ci si sforza di migliorare politicamente la comunicazione delle sentenze. In questo contesto ci si chiede come esse si debbano rendere anonime. E' degno di nota che le sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo nominano le parti dei processi, mentre i tribunali svizzeri rendono anonime le proprie sentenze.

In quanto ai resoconti giudiziari, l'oratore lodò il fatto che, oltre ad altri tribunali, anche quello federale negli ultimi anni abbia steso comunicazioni destinate ai media. C'è però uno svantaggio: è capitato spesso negli ultimi anni che i media o perfino riviste specializzate riproducano senz'altro quei documenti. Il tribunale federale decide quindi su quali sentenze informa e come lo fa. Ultimamente, con poche eccezioni positive, è peggiorata la qualità dei resoconti giudiziari e si è ridotta la loro frequenza. Tutto sommato, si preferisce la pubblicazione di resoconti giudiziari nei media all'assenza totale di tali relazioni.

A proposito della pubblicazione di documenti giudiziari, si segnalò che i tribunali devono prelevare tasse per rendere anonime le proprie sentenze e che quella tassazione ostacola la loro ordinazione. Si critica inoltre che non si pubblicino molte decisioni di istanze inferiori e che le informazioni pubblicate prima di udienze informino sovente ben poco sul loro ordine del giorno; sarebbe quindi difficile prevedere a quali udienze convenga assistere. Si trovò interessante l'idea di sistemare nei palazzi di giustizia sale riservate ai media nelle quali si possono consultare atti giudiziari.

Si lodò oltremodo la prassi della corte europea dei diritti dell'uomo di annunciare le sue decisioni qualche giorno prima della loro pubblicazione. Si rilevò inoltre che il tribunale federale si esprime sempre molto chiaramente per la pubblicazione giudiziaria e per la trasparenza. Si formulò il desiderio che i Cantoni si orientino sempre più in questa direzione.

*Vedasi Daniel Hürlimann e Daniel Kettiger, Zugänglichkeit zu Urteilen kantonaler Gerichte: Ergebnisse einer Befragung. Richterzeitung 2018/2; [http://richterzeitung.weblaw.ch/rzissues\(2018/2/zuganglichkeit-zu-ur-94ce7580d8.html](http://richterzeitung.weblaw.ch/rzissues(2018/2/zuganglichkeit-zu-ur-94ce7580d8.html)

Dr. iur. Regina Meier, Zurigo.